

CCXCI SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

Presidenza del Presidente CERIONI

I N D I C E

Disegno di legge: «Norme per l'esecuzione di opere pubbliche». (140) (Discussione):

RAGGIO	6552
USAI	6557
CUCCU	6558
PERALDA	6563
COVACIVICH, relatore	6564
SERRA, relatore	6567
SPANO, Assessore ai lavori pubblici	6568

Interrogazioni (Svolgimento):

SPANO, Assessore ai lavori pubblici	6549-6551
SOTGIU GIROLAMO	6550

La seduta è aperta alle ore 17 e 25.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Viene svolta per prima un'interrogazione dell'onorevole Sotgiu Girolamo al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per sapere se è a conoscenza dell'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio

provinciale di Sassari, tendente a sollecitare dalla Cassa per il Mezzogiorno una revisione del programma generale dell'acquedotto del Lixia così da ottenere che abbiano carattere prioritario le opere per l'approvvigionamento idrico della costa di Palau e dell'Isola di La Maddalena, e per conoscere quali iniziative intende assumere per appoggiare le richieste del Consiglio provinciale di Sassari che vanno incontro alle legittime aspirazioni delle popolazioni interessate». (479)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema sollevato dall'interrogazione dell'onorevole Girolamo Sotgiu è un problema che sta in tutta evidenza da molto tempo all'Assessorato ai lavori pubblici. E' in evidenza ed è in evidenza, vorrei dire, anche drammatica tanto più in quanto sappiamo che è di difficile soluzione per la situazione in cui si trova la Cassa per il Mezzogiorno, che dovrebbe provvedere all'attuazione dell'opera programmata. In attesa che questa attuazione integrale a cura della Cassa possa avvenire nel quadro del rilancio della Cassa, da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici sono state prese alcune iniziative che tendo-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

no ad ovviare agli inconvenienti più gravi che localmente si verificano. Queste iniziative in parte sono state coronate da successo, in parte stanno per essere prese, in quanto sono in corso di appalto, ma in parte non potranno essere prese in quanto mancano anche i necessari finanziamenti. In particolare, per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico di Palau, l'Assessorato ha dato incarico ad uno studio tecnico specializzato, geo-fisico-minerario, per la ricerca di acque nel sottosuolo in zona Multineddu in agro dello stesso Comune di Palau. Il finanziamento concesso fu di quattro milioni di lire ed il pozzo individuato denuncia una portata di 2 litri al secondo (a detta dello studio tecnico predetto). L'impianto di sollevamento e la posa in opera delle condutture saranno eseguiti a cura dello Stato, a mezzo del Genio civile di Sassari.

Per quanto concerne poi l'approvvigionamento idrico di La Maddalena, sono in corso le operazioni di preappalto concernenti la realizzazione del progetto per l'allaccio della rete idrica di La Maddalena al bacino di Caprera. Come soluzione provvisoria, che costerà alla Regione un importo di 92 milioni di lire, può considerarsi abbastanza soddisfacente, in quanto darà a La Maddalena, soprattutto nei mesi estivi quando la situazione diventa particolarmente grave, una disponibilità idrica non dico sufficiente, ma comunque abbastanza rilevante e tale da far fronte ai bisogni più urgenti. D'altra parte, questa soluzione eliminerà l'inconveniente costituito dall'acqua del bacino di Caprera che defluisce a mare inutilizzata appunto per la mancata sopraelevazione della diga.

Recentemente d'intesa con l'Assessorato al turismo, con il Genio Civile e con il Provveditorato alle opere pubbliche è stata presa anche un'altra iniziativa per l'approvvigionamento idrico di Arzachena e delle zone costiere di Arzachena. Questa iniziativa dovrebbe prevedere l'allaccio al canale del Lixia (salvo errore nei pressi di Arzachena) e dovrebbe, a cura dell'Assessorato dei lavori pubblici, portare l'acqua al Comune di Arzachena,

praticamente risolvendo integralmente il problema di quel Comune.

Con altro finanziamento del Provveditorato alle opere pubbliche, dovrebbe portarsi l'acqua fino alle porte di Olbia; e con un finanziamento già disponibile nel quadro del Piano di rinascita (programma biennale, 50 milioni per ricerche idriche nella zona) si dovrebbe portare l'acqua fino alla costa.

Naturalmente si tratta di iniziative parziali che non risolvono integralmente il problema. Ma posso assicurare l'onorevole interrogante che noi, Amministrazione regionale, stiamo seguendo giorno per giorno il problema ed esercitiamo a tutti i livelli le dovute pressioni perché si abbiano finalmente i finanziamenti ed i mezzi necessari per la realizzazione di questa importante opera a cui è legato l'avvenire turistico e l'avvenire anche industriale di certe zone della Gallura oltre che l'approvvigionamento idrico per uso potabile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Sotgiu Girolamo per dichiarare se è soddisfatto.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Ringrazio l'Assessore delle cortesie, anche se tardive, informazioni che mi ha voluto dare. Noto però, e per questo non posso considerarmi soddisfatto, che intorno al problema centrale posto dall'interrogazione (che era quello della priorità da dare all'approvvigionamento idrico di La Maddalena e di Palau non appena le opere del Lixia fossero terminate) intorno a questo problema centrale una assicurazione non è stata data. Questo è il motivo della mia insoddisfazione.

Il Consiglio provinciale di Sassari (perché alle richieste di quel Consiglio provinciale si fa riferimento nell'interrogazione) e l'interrogante chiedevano una revisione del programma generale dell'acquedotto del Lixia nel senso che si deve dare la priorità alle opere per l'approvvigionamento idrico del Comune di La Maddalena e del Comune di Palau, il quale non può non essere toccato da un acquedotto che porti le acque del Lixia a La Mad-

dalena. La priorità era chiesta per motivi che direi ovvii: in primo luogo perché la carenza di acqua in un centro come La Maddalena è direi tragica, comunque molto più grave che in tutta un'altra serie di località nelle quali pure l'approvvigionamento idrico è carente. La situazione di La Maddalena è estremamente grave; perciò, una volta messo in funzione il bacino, è chiaro che si deve provvedere all'approvvigionamento idrico di questa zona e innanzitutto al centro di La Maddalena, perché, se è vero che in tutta la zona esistono località destinate ad uno sviluppo turistico anche rilevante (quindi anche di queste località non si può non tener conto), è vero, tuttavia, che lo sviluppo turistico di La Maddalena è già in atto. Prima di preoccuparci delle esigenze di correnti turistiche che debbono ancora arrivare è necessario provvedere ai turisti che già anno per anno arrivano in misura sempre crescente a La Maddalena e a Palau. La necessità di garantire in modo prioritario l'approvvigionamento idrico di La Maddalena e di Palau deriva dunque in primo luogo dalle condizioni oggettive e gravi dell'approvvigionamento idrico e, in secondo luogo, da rilevanti motivi di carattere economico.

Il collegamento del bacino di Caprera è una soluzione provvisoria che serve sì a migliorare la situazione, ma che non risolve definitivamente il problema. Ora quello che si voleva era la garanzia che si tenesse conto in modo prioritario di La Maddalena e di Palau nella utilizzazione delle acque del Lixia. Ma l'onorevole Assessore questa garanzia non è stato in grado di darla. Da qui deriva la mia insoddisfazione.

Ma non voglio limitarmi alla dichiarazione formale della mia insoddisfazione. Io ritengo che il Consiglio dovrà essere investito di questo problema, che ne comporta tutta una serie di altri, in modo che possa pronunciarsi. Come Gruppo faremo in modo che la questione venga riportata in aula, venga dibattuta come è necessario che sia dibattuta, in modo che ci possa essere da parte dell'assemblea un pronunciamento che sia vincolante per l'organo esecutivo il quale poi a sua

volta farà i suoi passi nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell'onorevole Mereu all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«per sapere se è a conoscenza dello stato di vero e comprensivo disagio dei cittadini di Cortoghiana (Carbonia) che sono costretti ad assistere ai riti religiosi in una chiesa sprovvista di finestre, intonaco e pavimentazione. Infatti non è stato ancora finanziato l'ultimo lotto dei lavori di completamento.

Si chiede se, in adesione al nuovo programma di finanziamento per tutte le opere regionali incompiute, non si possa provvedere con la massima urgenza alla definizione dei lavori di detta chiesa». (959)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Vorrei anzitutto mettere in evidenza una svista contenuta nell'interrogazione derivante dal convincimento che i lavori fino ad oggi compiuti per la chiesa di Cortoghiana siano stati realizzati con finanziamento regionale. In effetti, a tutt'oggi, la Regione non ha speso niente per l'opera di cui si occupa lo interrogante. Si tratta di un'opera realizzata con finanziamento statale, sulla legge relativa ai finanziamenti statali per opere di culto. L'opera è eseguita soltanto per il rustico, con finanziamento — ripeto — a totale carico dello Stato. Resta il problema del completamento di questo rustico; problema che, credo, verrà in qualche modo tenuto presente nella discussione che faremo questa sera in relazione alla modifica delle leggi sui lavori pubblici. Infatti è stato presentato in Commissione un emendamento che, in un certo senso, solleva il problema, proponendo una soluzione che in qualche modo può liberare la Regione da oneri veramente pesanti quali sono quelli che attualmente essa deve sop-

portare per consentire agli Enti locali interessati il completamento di opere che lo Stato realizza soltanto parzialmente.

Per quanto riguarda l'opera in parola, è stato redatto un progetto, a cura dell'ingegner Pistis, che prevede il completamento del rustico e per il quale occorrerebbe una spesa complessiva di 42 milioni. La Regione potrà intervenire solo parzialmente e in particolare per le opere più indispensabili. E' stato già redatto anche un progetto stralcio per l'importo di 15 milioni, ma non lo si è ancora potuto realizzare a causa di difficoltà sorte in seguito ad alcuni rilievi della Corte dei Conti. Capita spesso che la realizzazione di determinate opere che dovrebbe avvenire successivamente, venga anticipata all'atto della costruzione del primo lotto in quanto si tratta di opere urgenti. Da questa procedura la Regione viene messa in difficoltà quando vuole intervenire. La modifica che esamineremo è dettata dalla esperienza delle difficoltà incontrate nell'attuazione della legge. In ogni modo posso assicurare l'onorevole interrogante che, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale, il problema è tenuto nella massima evidenza e si farà tutto il possibile perché venga eliminato il disagio lamentato dalla popolazione di Cortoghiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mereu per dichiarare se è soddisfatto.

MEREU (D.C.). Mi dichiaro soddisfatto.

Discussione del disegno di legge: «Norme per l'esecuzione di opere pubbliche». (140)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per l'esecuzione di opere pubbliche»; relatore per la terza Commissione l'onorevole Covacovich; relatore per la seconda Commissione l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Raggio. Ne ha facoltà.

RAGGIO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stata riconosciuta unanimemente la necessità di un nuovo provvedimento che disciplini tutta la materia dei lavori pubblici sostituendo e riordinando organicamente le leggi che sono attualmente in vigore. Questa necessità non solo deriva da esigenze di snellimento burocratico, ma anche dall'esigenza di attuare un reale, effettivo potenziamento dell'autonomia degli Enti locali per realizzare un reale, effettivo decentramento ed ancora e soprattutto per venire incontro alle condizioni di estremo disagio degli enti locali ponendoli in grado di risolvere i gravi problemi che devono affrontare in materia di opere pubbliche, di attrezzature civili.

Usciamo, onorevoli colleghi, da una competizione elettorale nella quale proprio questa situazione difficile, drammatica (i bisogni, le necessità dei Comuni, le serie difficoltà dei Comuni) ci è stata ancora una volta duramente prospettata in tutta la sua gravità. Strade, rete idrica, rete fognaria, scuole, edifici comunali risultano essere ancora, per la gran parte dei nostri Comuni, i problemi non risolti e neppure avviati a soluzione. Eppure si tratta di opere essenziali, di esigenze elementari, purtroppo ancora insoddisfatte. Assieme alle gravi condizioni economiche che la nostra isola attraversa, la carenza delle attrezzature civili caratterizza la drammatica condizione dell'Isola e delle nostre popolazioni, il fallimento della politica fino ad ora perseguita dallo Stato e dalla Regione. Scorrendo le relazioni dei Comitati zonali di sviluppo, le relazioni presentate dai Comuni agli stessi Comitati zonali, restiamo tutti colpiti dalla insistenza con cui vengono elencati appunto questi bisogni elementari, dell'acqua, della fognatura, delle strade.

Qualche volta siamo anche portati a vedere in questa insistenza una dimostrazione di incapacità dei nostri amministratori locali a porsi a livello del grande tema della programmazione. In realtà, mi sembra, questa insistenza esprime una situazione assai grave, una preoccupazione viva degli amministratori, la coscienza dei limiti, finanziari e di potere, nei quali i Comuni sono costretti. In

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

realità questa insistenza invoca una programmazione che sia davvero capace di dare ai cittadini questi servizi, queste opere elementari. Io voglio solo, per dimostrare queste mie affermazioni, ricordare quanto è stato detto a questo proposito dalla relazione del Comitato della XII zona omogenea, cioè della zona cagliaritana. Riferendosi alle relazioni dei Sindaci il Comitato dice appunto che esse descrivono una disastrosa e per diversi aspetti inconcepibile situazione esistente nella maggior parte dei Comuni. Si pensi a queste semplici cifre: oltre l'80 per cento dei paesi non possiede fognatura; ha una rete idrica interna in pessime condizioni; addirittura è pressoché privo di un approvvigionamento idrico appena sufficiente ai bisogni attuali; è dotato di una viabilità interna in condizioni deprecabili; è costituito in buona parte da abitazioni malsane, costruite con mattoni di fango; è privo di servizi civici; è scarsamente illuminato.

E' mai concepibile — si domanda il Comitato zonale — che a distanza di dodici anni dalla creazione della Cassa per il Mezzogiorno, in una delle più importanti plaghe della Sardegna (nel Campidano di Cagliari e nelle zone limitrofe) non sia ancora risolto il problema acquedottistico e fognario? E si tratta della zona cagliaritana; ma non diversa è la situazione persino nel capoluogo della Sardegna. A Cagliari, come certamente lo onorevole Assessore sa, sotto l'amministrazione dell'onorevole Brotzu si è arrivati al punto di contrattare la cessione di importanti piazze della città (la piazza San Michele e la piazza dell'Annunziata) per la installazione di pompe di benzina, per averne in cambio la promessa di una sommaria sistemazione di queste piazze, oggi in condizioni disastrose.

Ovviamente non ci aspettavamo che il disegno di legge in discussione avesse il carattere di provvedimento capace di avviare a soluzione questi problemi: il discorso, evidentemente, investe il complesso della politica dello Stato, della Regione, investe e dovrà investire, io credo, il contenuto del piano quinquennale che saremo chiamati — e spero che lo saremo presto — a discutere. Ci

aspettavamo però, e non solamente noi ma tutti i settori del Consiglio, ci aspettavamo tutti quanti, come è risultato chiaro dalla discussione avvenuta nella Commissione terza, ci aspettavamo un provvedimento veramente nuovo, una specie di testo unico, è stato detto, capace di dare una sistemazione organica, ordinata, moderna, alla complessa materia.

Tutti hanno auspicato la presentazione sollecita di una legge organica nella materia: e tutti, invece, abbiamo constatato che il disegno di legge non ha questi requisiti. Secondo le notizie che sono state fornite dal Presidente della Commissione e, se non vado errato, anche dall'onorevole Covacovich, anche l'Assessore ai lavori pubblici, riconoscendo i limiti del disegno di legge, aveva annunciato la presentazione di un testo unico entro il mese di ottobre o comunque entro la fine di quest'anno. Ma, nonostante gli impegni assunti, non si ha notizia di questo testo unico.

In realtà ci troviamo dinanzi ad un provvedimento, a nostro parere, assai modesto nella sua portata; ad un provvedimento di puro e semplice ritocco dell'attuale legislazione, di parziale miglioramento di questa legislazione; ad un provvedimento che tende ad ovviare ad alcuni degli inconvenienti più noti della attuale legislazione, ma tuttavia incapace di introdurre nell'attuale situazione le radicali, necessarie innovazioni e modificazioni. Ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che non si muove secondo la linea di adeguamento di tutta la legislazione regionale alle esigenze della programmazione economica; adeguamento di cui tutti riconosciamo l'urgente necessità e che è stato anche compreso nelle dichiarazioni programmatiche dell'attuale Giunta. Noi ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che non si muove in questa linea, ma, al contrario, si muove al di fuori di questa esigenza di adeguamento della legislazione regionale, ignorando i problemi nuovi posti dalla programmazione economica; ignorandole, queste esigenze, anche e soprattutto, in questo settore dei lavori pubblici nel quale manca una seria ed organica

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

programmazione (che del resto manca anche negli altri settori).

Ma veniamo al contenuto del provvedimento e vediamo come questa esigenza di un piano organico anche nel campo delle opere pubbliche venga fuori con forza. E' stato detto in Commissione, e lo si ripete nella relazione, che le più vantaggiose condizioni fatte dalla legge regionale rispetto a quella statale (per esempio l'abolizione delle quote a carico dei Comuni) se da un lato vengono incontro alle esigenze dei bilanci comunali, se da un lato adeguano la legislazione al disposto dell'articolo 13 della legge 588, dall'altro lato però danno luogo almeno a due inconvenienti assai seri individuati dalla Commissione. Il primo inconveniente è che l'Ente locale possa rivolgere tutte le sue richieste alla Regione e che quest'ultima finisca per darsi carico di oneri che dovrebbero gravare sullo Stato, favorendo in tal modo l'accantonamento del principio dell'aggiuntività e tendendo a sostituire la Regione allo Stato. Il secondo inconveniente è che l'Ente locale liberato da impegni finanziari diretti possa avanzare richieste sproporzionate alle esigenze della popolazione, o addirittura chiedere il superfluo. Come pensa la maggioranza, di ovviare a questi inconvenienti? Affidandosi alla grande oculatezza dell'esecutivo, allo spiccato senso di giustizia distributiva nella concessione delle opere, ad una attenta, ma non meglio precisata, opera di coordinamento e così via?

In realtà, secondo me, a questo problema deve darsi una soluzione obiettiva, che sia fondata appunto sulla programmazione anche nel settore delle opere pubbliche, che parta dall'accertamento dei bisogni a livello comunale e zonale, che fissi le linee dell'intervento, che delimiti le competenze dello Stato e quelle della Regione. Sulla base di una programmazione così concepita e nella prima fase esecutiva di questa programmazione, sembra a noi indispensabile disporre di quel piano straordinario di opere pubbliche che, nel mentre affronta radicalmente ed organicamente le più impellenti, elementari necessità dei Comuni, possa nel contempo rappre-

sentare la base della rivendicazione nei confronti dello Stato anche in questo settore delle opere pubbliche. Ecco la considerazione fondamentale, di carattere generale, che intendevamo fare a proposito del disegno di legge numero 140.

Qualche altra considerazione si impone, in primo luogo, sul decentramento e sul limite di importo delle opere pubbliche da eseguirsi da parte dei Comuni in economia diretta. A questo proposito noi abbiamo preso visione dell'emendamento all'articolo 5 presentato dall'Assessore Spano; emendamento che ci sembra tratti la materia in modo più chiaro di quanto non fosse trattato nella prima stesura l'articolo 5. Tuttavia rimane sempre, anche con questo emendamento, aperto il problema del limite dell'importo dei lavori da concedere in esecuzione in economia diretta ai Comuni; limite che rimane ancora fissato in dieci milioni di lire. In Commissione, questo problema, come l'onorevole Assessore sa, è stato ampiamente discusso. Noi dobbiamo riproporre in questa sede la nostra opinione: riteniamo che questo limite sia del tutto insufficiente e che l'importo dei lavori la cui esecuzione è da affidare ai Comuni in economia diretta debba essere elevato e debba essere rapportato alle reali dimensioni, alle reali capacità dell'Ente locale interessato. In questo senso ci sembra che le proposte avanzate in sede di Commissione dall'onorevole Covacovich e tendenti appunto a fissare limiti differenziati in rapporto alle dimensioni dei Comuni debbano essere esaminate e considerate positivamente dal nostro Consiglio regionale. Il sistema dell'esecuzione in economia diretta almeno per taluni tipi di opere in realtà risulta dall'esperienza più conveniente per i Comuni, più vantaggioso e tale da consentire anche uno snellimento delle procedure relative alla esecuzione delle opere. Evidentemente l'attribuzione ai Comuni della facoltà di eseguire in economia diretta lavori di importo superiore ai dieci milioni, comporta che i Comuni siano adeguatamente attrezzati.

Intendiamoci, oggi si possono fare lavori in economia diretta di notevole importo, co-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

me l'onorevole Assessore sa. Lavori di pavimentazione stradale — come quelli che ho visto eseguire a Villacidro — lavori di asfalto stradale, di tipo diverso da quelli tradizionali, possono essere eseguiti agevolmente in economia diretta anche da Comuni privi di grandi attrezzature sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda la direzione dei lavori. Però la esecuzione di queste opere per le quali i Comuni spendono somme notevolissime (si veda Cagliari, si vedano anche i Comuni minori) generalmente comporta l'utilizzazione di attrezzature costose. Perciò a me sembra che, oltre al problema dell'elevamento del limite di questi lavori in economia diretta, sulla base delle diverse dimensioni dei Comuni, si debba proporre quell'articolo che è stato cassato dalla Commissione e che prevedeva, nella stesura originale del disegno di legge, un contributo nella misura del 50 per cento a favore dei Comuni per le attrezzature che sono indispensabili al fine di metterli in grado di eseguire questo tipo di lavori. Evidentemente il discorso ha un rilievo notevolissimo per i grossi Comuni che sono in grado, a mio parere, di eseguire lavori stradali per centinaia di milioni, ma ha anche il suo rilievo per i piccoli Comuni. Non si deve concedere il contributo per le attrezzature di ogni Comune, ma si deve pensare alla possibilità che i piccoli Comuni riuniti in consorzi abbiano attrezzature adeguate.

In questa prospettiva, per quanto concerne i contributi al 50 per cento per le attrezzature, la Commissione ha ritenuto di non dover accettare la proposta contenuta nel testo del disegno di legge presentato dalla Giunta, rimandando la disciplina di questa materia piuttosto complessa al famoso testo unico di cui ancora non abbiamo notizia. Noi riteniamo, io ritengo, che invece il Consiglio debba riesaminare il problema e consentire un intervento regionale immediato senza alcun rinvio a favore dei Comuni che intendano darsi queste attrezzature.

Nello stesso tempo ci sembra che il miglioramento dell'intervento regionale a favore dei Comuni nell'esecuzione delle opere

pubbliche possa avvenire accollando alla Regione le spese di progettazione di queste opere. E' noto come molti Comuni, soprattutto i piccoli Comuni, non siano in grado di usufruire delle provvidenze statali e regionali proprio perché spesso non hanno i mezzi finanziari necessari alla progettazione di queste opere; e questo stato di cose è di remora ad una maggiore iniziativa dei Comuni che devono affrontare problemi di questo tipo.

Sempre in riferimento al nuovo testo del disegno di legge, osservo che nell'emendamento all'articolo 5, che verrà presentato dall'Assessore Spano, risulta riportata una frase del vecchio testo concernente l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, l'esecuzione e la gestione degli acquedotti e delle fognature. A questo proposito, il men che si possa dire è che occorrerebbe un chiarimento ed una precisazione. Effettivamente, nel testo proposto dell'onorevole Spano si dice: «Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature, l'Assessorato potrà affidarne l'esecuzione e la gestione all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature». Sembrerebbe un testo chiaro, ma in realtà, onorevole Spano, resta da chiarire qualche dubbio. Nella relazione della Giunta al disegno di legge, a pagina 3, si dice che l'articolo 5 «autorizza inoltre l'affidamento all'E.S.A.F. dell'esecuzione e della gestione degli acquedotti e fognature»; ma non basta, nella discussione in Commissione il Presidente della Commissione afferma che l'Assessore vorrebbe affidare la gestione di tali opere all'E.S.A.F. ...

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. L'esecuzione.

RAGGIO (P.C.I.)... in quanto l'Ente è dotato di attrezzature e così via. Il problema è importante, come gli onorevoli colleghi ben intendono: si tratta di affermare il principio che la decisione circa la gestione di questi impianti sia lasciata ai Comuni interessati; si tratta di consentire che i Comuni decidano di questa gestione in rapporto alle loro esigenze particolari, in rapporto, per esempio, alla esigenza di attuare determinate tariffe che tengano conto del carattere pubblico del

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

servizio di rifornimento idrico e non già tariffe rispondenti esclusivamente al criterio di rigorosa gestione aziendale, che è quello prevalente nelle gestioni affidate all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature.

Infine, come è noto, è molto discutibile l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 bis, proposto appunto in Commissione e inserito dalla maggioranza nel testo che la Commissione presenta al Consiglio. Questo articolo, questo emendamento aggiuntivo ha suscitato ampia discussione, opposizione notevole e comunque notevoli perplessità. Per quali motivi? Non solo per l'onere finanziario che verrebbe a ricadere sulla Regione in conseguenza di questo articolo 3 bis; non si tratta solamente di questo né prevalentemente di questo, a me sembra. In realtà si solleva un problema di carattere generale. La Regione, con la proposta fatta nell'articolo 3 bis, verrebbe a sostituirsi, nel prestare le garanzie, agli Ordinari diocesani ed ai Comuni. Si dice: però verrebbe a sostituirsi, nel prestare le garanzie, solo in casi di accertata impossibilità degli Enti locali. Però a tutti noi risulta che la maggior parte dei Comuni sardi è oggi praticamente impossibilitata a prestare garanzie di questo tipo. Per cui quella prevista dall'articolo 3 bis sarebbe non una misura eccezionale, ma una misura ordinaria. In pratica, la Regione verrebbe a trovarsi nella necessità di prestare queste garanzie per la gran parte dei casi, per la gran parte dei Comuni. Inoltre, la Regione si sostituirebbe agli Ordinari diocesani, alle diocesi ed ai Comuni nel prestare le garanzie solo per un tipo di opere, cioè solo per le opere di culto, le chiese, e così via, e non per le altre opere che certamente non sono meno urgenti né meno indispensabili di queste, operando in tal modo una discriminazione, una scelta che per lo meno bisogna discutere nel quadro delle esigenze urgenti, notevoli, molteplici dei nostri Comuni.

Si obietta che per le altre opere è possibile intervenire sulla base della legge 588; si obietta che, attraverso la 588, si può superare alle difficoltà che i Comuni trovano nell'affrontare l'esecuzione e il finanziamento

di altre opere. Questa obiezione però non tiene conto del fatto che sulla base della legge 588 si può intervenire anche nel caso in cui si debbano costruire opere di culto, chiese. A me sembra di sì, che la 588 consenta anche questi interventi. Non mi sembra comunque che l'intervento per le opere di culto venga escluso dalla 588. Infine si afferma che la misura contenuta nell'articolo 3 bis proposto dalla maggioranza della Commissione consentirebbe, per questo tipo di opere, l'utilizzazione delle provvidenze statali determinando così una notevole economia sui bilanci della Regione. Questa affermazione può essere anche vera, sembra anzi fondata, però questo risultato può essere ottenuto, secondo il mio parere, estendendo l'intervento della Regione per la garanzia in sostituzione dei Comuni che non possono dare garanzie, a tutti i tipi di opere finanziabili con provvidenze statali. Evidentemente, posto in questi termini di intervento generale della Regione (che offra garanzie al posto dei Comuni che non possono offrirle perché per esempio non hanno delegazioni disponibili) posto in termini generali di intervento per tutti i tipi di opere che i Comuni devono eseguire, il provvedimento assume un notevole rilievo.

Secondo me in questi termini può essere posto ed affrontato; merita un esame attento, merita nuovi accertamenti; ma proprio perciò il problema può essere rinviato al testo unico che è stato promesso ed è stato annunciato di imminente presentazione. Un problema così importante credo possa essere stralciato dal disegno di legge in discussione ed esaminato a parte nel quadro del problema generale delle possibilità dei Comuni di offrire garanzie e della possibilità della Regione di intervenire offrendo essa garanzie al posto dei Comuni; e infine nel quadro del testo unico che c'è stato annunciato.

Queste le considerazioni che intendevo svolgere brevemente, riservandoci di precisare e specificare meglio le nostre osservazioni e le nostre proposte in sede di esame degli articoli. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare lo onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione tende soprattutto ad estendere alle Amministrazioni provinciali e comunali la gestione e la esecuzione di opere di interesse degli Enti locali che vengono finanziate dalla Regione. E' una nuova dimostrazione della volontà politica della Giunta nel suo complesso e dell'Assessore ai lavori pubblici in particolare di attuare il tante volte auspicato decentramento. Il decentramento ha inizio il 21 luglio del corrente anno, con la legge numero 15 riguardante i mutui edilizi. Durante la discussione avvenuta in Commissione è stato manifestato il desiderio di vedere affrontato il coordinamento di tutte le leggi riguardanti i lavori pubblici, e lo stesso Assessore comunicò che stava elaborando il progetto da sottoporre al Consiglio, progetto che conteneva norme organiche e facilmente comprensibili. L'urgente necessità di emanare norme per l'esecuzione di opere pubbliche ha indotto la Commissione ad approvare questo disegno di legge, raccomandando alla Giunta, però, di elaborare il più presto possibile tali norme, le quali dovranno, fra l'altro, comprendere l'abrogazione di diverse leggi che riguardano i lavori pubblici. Il provvedimento ora in esame, una volta operante, verrà incontro agli Enti locali che aspirano ad eseguire in gestione diretta lavori di importo non superiore ai 10 milioni e ad ottenere contributi fino a un massimo del 50 per cento della spesa per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie.

Io e tutti i colleghi della terza Commissione abbiamo riconosciuto che l'affidamento ai Comuni di compiti per l'esecuzione di piccoli lavori certamente è opportuno. E il collega Raggio lo ha confermato anche poc'anzi. Ha riconosciuto, cioè, che le Amministrazioni comunali possono eseguire questi lavori finanziati dalla Regione con maggiore celerità, con maggiore economia e soprattutto aderendo alle necessità locali che conoscono meglio degli organi regionali. Per quanto riguarda i

piccoli Comuni ritengo che l'Assessore dovrebbe incoraggiare e agevolare la costituzione dei consorzi. Questo indirizzo servirà anche a stimolare quel sentimento associativo che in noi Sardi manca, manca nei singoli e manca negli Enti. L'Assessore dovrebbe veramente studiare la possibilità di invogliare i piccoli Comuni a consorzarsi anche per l'acquisto di attrezzature, perché è inutile pensare che un Comune di tre mila abitanti possa domani acquistare una macchina che gli consenta di riparare la strada asfaltata anche se si tratta di un piccolo lavoro; quel piccolo Comune non può neppure sostenere la spesa di manutenzione. E' necessario perciò fare di tutto per agevolare la costituzione dei consorzi.

Molto importante è il contenuto dell'articolo 2, nel quale è detto che gli Enti locali interessati sono esonerati dalla restituzione all'Amministrazione regionale delle quote di spesa poste a loro carico dall'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1950, numero 12, dall'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1961 numero 5 e dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1958, numero 4. «Le quote di spesa versate dagli Enti locali [anche questa è stata una norma che noi abbiamo esaminato come risulta dalla relazione di maggioranza per la terza Commissione] ai sensi delle norme richiamate nel primo comma del presente articolo non sono ripetibili. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali indicate nel precedente comma».

Era necessario questo chiarimento e il relatore l'ha dato e lo confermerà tra poco nella sua esposizione.

L'assunzione a totale carico della Regione degli oneri conseguenti al finanziamento e delle opere di pubblica utilità mette i Comuni in condizioni di ottenere la realizzazione di qualcosa di buono, indipendentemente dalle loro possibilità finanziarie. Adesso chi non ha una attrezzatura, chi non ha la possibilità di anticipare i fondi, chi non ha la possibilità di restituire quel 15 per cento che era stabilito nelle leggi precedenti non può ottenere nulla, perché tutte le sue delegazioni so-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

no impegnate; tutti i suoi introiti sono già vincolati. Perciò delle leggi precedenti potevano beneficiare soltanto i Comuni di una certa consistenza finanziaria.

Il collega Raggio, sia in Commissione che in Aula, e con lui altri commissari, si sono soffermati in modo particolare sull'articolo 3 *bis* e sul contenuto di questo articolo specialmente per quanto riguarda gli oneri previsti. L'articolo dice: «L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere gli oneri previsti a carico dei Comuni, delle Province, degli ordinari diocesani di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, numero 168». Ma il collega Raggio e altri commissari hanno addirittura dimostrato di avere una visione apocalittica del contenuto di questo articolo dicendo: la Regione va in mala, le finanze dove vanno a finire? noi impegniamo tutti i bilanci. Ebbene, io non voglio leggersi la tabella che ha preparato il collega Covacovich, che la illustrerà meglio di me, con maggiore competenza e documentazione. Mi auguro che i colleghi delle sinistre, che hanno opposto una resistenza così tenace all'articolo 3 *bis*, si convinceranno che l'Amministrazione regionale non corre alcun pericolo e che l'articolo 3 *bis* deve essere approvato non solo perché consente l'apertura di nuove occasioni di lavoro, ma soprattutto perché consente di realizzare economie rispetto a quello che oggi spende la stessa Regione.

L'Assessore ha ora presentato altri emendamenti aggiuntivi: articoli quinto *bis*, quinto *ter* e quinto *quater*. L'articolo 5 *bis* è molto importante: «L'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a concedere alle Amministrazioni degli enti locali aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata detratte le ritenute di garanzia. Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento». Ecco, l'esperienza personale — ma credo che l'esperienza sia di tutti — ci persuade della

necessità che le procedure siano veramente celeri, perché altrimenti un Sindaco attivo o un'attiva Amministrazione provinciale in attesa di vedersi liquidato il primo stato di avanzamento oppure che gli sia concesso questo anticipo previsto all'articolo 5 *bis*, rischia di cadere in uno stato di frustrazione. Dunque, soprattutto nell'esecuzione di queste opere è necessaria la celerità. Se manca questa dico che lo spirito della legge in discussione è addirittura frustrato.

Bene ha fatto l'Assessore ad aumentare (anzi io dico che l'avrei portato a 20 milioni) da 5 a 10 milioni l'importo dei lavori che possono essere affidati alle Amministrazioni comunali. Noi abbiamo avuto esempio in altri campi di sindaci veramente attivi che con la somma di un milione hanno eseguito lavori che la Regione non è riuscita ad eseguire con somme di gran lunga superiori. L'aumento è necessario, però anziché a 10 milioni io l'avrei portato a 20 milioni anche in considerazione della svalutazione della moneta.

Nella discussione degli articoli mi riservo di intervenire con un emendamento per modificare l'importo massimo di questi lavori da concedere alla gestione e all'amministrazione diretta dei Comuni, siano essi grandi o piccoli purché dimostrino di avere la capacità di realizzare le opere. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema affrontato da questo disegno di legge, non c'è nessuno che non l'abbia ampiamente riconosciuto e dichiarato, è complesso ed urgente: certamente fra i più complessi che abbia dinanzi a sé l'Amministrazione regionale, quanto all'urgenza basta recarsi nei nostri Comuni e vedere in quale stato di difficoltà essi vivano riguardo all'attuazione delle opere necessarie per rendersele conto. Ma l'Assessore proponente vede per ora soltanto l'urgenza e rimanda l'esame della complessità ad altra data, promettendoci entro l'anno un testo unico che dovrebbe racco-

gliere tutti gli aspetti della materia e dare ad essa quelle impostazioni normative ed esecutive che essa richiede. Sennonchè siamo già alla fine dell'anno, la ripresa autunnale dei lavori del Consiglio alla quale si appellava l'onorevole Assessore nella sua relazione è già iniziata ed è ampiamente inoltrata.

Qualcuno, ironizzando, diceva che l'Assessore non ha indicato l'anno e che perciò questo suo proponimento possa essere attuato in uno degli anni avvenire. Ma, fuor dall'ironia, è chiaro noi abbiamo bisogno di questo testo unico e bisogna che l'Assessore ci offra, con le sue dichiarazioni, una garanzia circa la effettiva presentazione di questo provvedimento tanto atteso. Quella in discussione è una legge interlocutoria, di breve respiro secondo le dichiarazioni dello stesso Assessore. Ma dove sarebbe lo stato di necessità per una urgenza di questo genere? Perchè è urgente, insomma, questo disegno di legge? Per i Comuni, è chiaro, la legge è urgentissima — l'abbiamo dichiarato —, ma è urgentissimo anche il testo unico per l'Amministrazione regionale. Sembrerebbe che l'Amministrazione regionale avesse dei fondi particolari da spendere per cui non potrebbe saltare, non potrebbe superare l'anno in corso senza correre il rischio di perdere questi soldi. Ma non si tratta, evidentemente, di questo, perchè l'Amministrazione regionale ha a disposizione i fondi normali di bilancio. Si tratterebbe invece dello snellimento delle norme che attualmente esistono in materia di lavori pubblici, ma il criterio dello snellimento, onorevole Assessore, non è un criterio che concordi con l'urgenza. Lo snellimento ha bisogno di essere esaminato in tutti i suoi aspetti e va collocato nel contesto preciso della situazione reale in cui ci troviamo.

Sennonchè questa legge interlocutoria che dovrebbe essere di breve respiro introduce concetti che non sono affatto di breve respiro. Introduce, per esempio, il concetto della assunzione totale degli oneri per le opere pubbliche da parte della Regione autonoma, la cancellazione di quel 15 per cento che era previsto nella legge precedente. Il che

può determinare — come è già stato osservato dalla nostra parte politica in Commissione — determinare una corsa sfrenata dei Comuni alla Regione autonoma per l'esecuzione di queste opere pubbliche e l'abbandono della prassi finora seguita dal ricorso allo Stato, al quale i Comuni debbono ricorrere. Cioè questa assunzione totale degli oneri se manca una normazione, se manca un coordinamento può portare più danno che non benefici alla situazione che stiamo esaminando.

Si introducono il concetto e la prassi del decentramento agli Enti locali con attribuzione di compiti amministrativi. Ma il decentramento agli Enti locali va fatto in maniera più organica, non con un semplice suggerimento contenuto in un disegno di legge. Introduce il concetto — e l'aspetto pratico ci ha lasciato abbastanza perplessi in Commissione — dell'assunzione a carico della Regione degli oneri che sono invece a carico dei Comuni, delle Province e degli Ordinari diocesani per le opere di culto. Le perplessità derivano dalla considerazione non tanto delle opere in sé (si tratta, evidentemente, di servizi, di consumi sociali ai quali noi siamo sensibili come le altre parti di questo Consiglio) quanto invece del criterio che estende la garanzia a questo tipo di opere e del tipo di garanzia, perchè non è una garanzia sussidiaria, ma è una garanzia principale. Infatti, quando si dice che la garanzia viene offerta soltanto in casi di accertata necessità, è chiaro che la Regione si offre in prima istanza ad offrire quelle garanzie che l'Ordinario diocesano non può offrire.

Cosicché, mentre oggi il problema può essere risolto localmente da parte di qualche Comune che ha le possibilità, domani il problema si porrebbe in tutti i Comuni dell'Isola perchè gli oneri verrebbero assunti totalmente dalla Regione autonoma. E' chiaro che questa assunzione di garanzia da parte della Regione apre un problema molto serio, se la garanzia non viene estesa a tutti gli interventi della Regione, specialmente agli interventi della Regione nei piccoli Comuni. Ma è una materia questa che ha bisogno di una trattazione ben più vasta e più approfondita di

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

quella apertasi a proposito di questo disegno di legge.

Inoltre il disegno di legge in esame pone vari problemi in sé. L'articolo primo, per esempio, pone problemi di coordinamento molto precisi, perchè potrebbe sorgere una confusione abbastanza preoccupante tra opere dello Stato (cioè tra opere che gravano per una quota parte a carico dello Stato e per le quali la legge 588 si assume l'assunzione degli oneri relativi spettanti ai Comuni, a carico della Regione) e le opere, invece, previste in questo disegno di legge che sono a totale carico dei Comuni e il cui onere viene assunto totalmente dalla Regione autonoma. Bisogna cioè decidere quali opere debbano essere eseguite col contributo dello Stato e quali opere debbano essere eseguite con l'assunzione totale del carico da parte della Regione autonoma. E' un problema di coordinamento, questo, che si sarebbe dovuto affrontare nel disegno di legge attuale senza attendere il testo unico, perchè con la risoluzione di questo problema di coordinamento si sarebbe evitata, anche per il breve tempo in cui avrà vita questa legge, la corsa dei Comuni agli uffici della Regione autonoma per farsi finanziare tutte le opere e non soltanto una parte di esse, abbandonando, quindi, la vecchia procedura del ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

Ancora: l'articolo primo di questa legge pone problemi di organizzazione esecutiva. Un primo problema riguarda i progetti. Noi sappiamo che i progetti, attualmente, vengono redatti a cura e spese dei Comuni, i quali spesso sono nell'impossibilità obiettiva di procedere alla redazione dei progetti per mancanza di fondi o per difficoltà locali di vario genere. Bisognerebbe dare ai Comuni, all'atto della promessa di intervento, una quota parte destinata alle spese tecniche. E questo abbrevierebbe di molto, semplificherebbe di molto, sempre nell'ambito del proposito di snellire le procedure, aiuterebbe di molto l'attuazione delle opere più importanti, più urgenti.

Vi è poi il problema speciale dei progetti generali. Attualmente la prassi, se non erro, è questa: l'Amministrazione regionale di fronte a una richiesta di finanziamento dichiara

di aver disponibile una certa somma della quale indica la misura massima insuperabile. Si dà il caso che con la somma disponibile non possa essere eseguita completamente l'opera e che i Comuni finiscano per eseguirne solo una parte con grave danno della funzionalità dell'opera stessa. C'è una infinità di opere che non sono completate. In questa situazione noi, giustamente, in Commissione dicevamo che una delle cose da fare con questo disegno di legge è il completamento delle opere iniziate che non hanno una funzionalità precisa fino a quando appunto non vengano portate a compimento. Io intendo dire che la Regione autonoma dovrebbe mettere a disposizione dei Comuni le somme necessarie alla redazione dei progetti generali, quando non abbia a disposizione le somme necessarie all'esecuzione delle opere funzionali che vengono richieste dai Comuni. Cioè, se non esistono fondi per tutta l'opera, si dovrebbe autorizzare almeno la redazione del progetto generale.

E' chiaro che in questo quadro si introduce il concetto della necessità che l'Amministrazione regionale venga autorizzata ad assumere l'onere di progettazioni generali anche di più ampio respiro: voglio riferirmi ai piani regolatori comunali, che non trovano oggi una collocazione dal punto di vista finanziario nella legislazione regionale.

Si attende da tanto tempo la legge urbanistica regionale, che dovrebbe appagare l'aspirazione di molti Comuni sardi a darsi un piano regolatore. Ma la legge urbanistica è di là da venire.

Si potrebbe, dal momento che oggi stiamo approvando una legge con criteri di particolare urgenza, una legge che dovrebbe dare alla materia procedure più rapide e più snelle, si potrebbe introdurre appunto questo concetto della autorizzazione all'Amministrazione regionale di finanziare progettazioni di carattere generale sino a comprendervi i piani regolatori generali dei Comuni, e i piani particolari di attuazione dei piani generali stessi.

Un altro problema di organizzazione esecutiva che sorge dall'articolo primo è quello degli uffici tecnici comunali, che in Sardegna

costituiscono un problema, direi, a sè stante, perchè soltanto attraverso gli uffici tecnici comunali noi riusciremo a dare corpo alle iniziative dei Comuni. Parlo di uffici tecnici comunali per i Comuni maggiori, evidentemente, per Comuni intorno ai 10 mila abitanti che possano reggere da sè un ufficio tecnico comunale; e parlo di consorzi di Comuni per uffici tecnici consorziali che debbono essere costituiti in tutto il territorio della Regione. E' qui il caso, quindi, di introdurre il concetto che l'Amministrazione regionale dev'essere autorizzata a concedere contributi per la costituzione e per il mantenimento di questi uffici tecnici. Per quel che riguarda l'articolo primo, è già chiaro quindi che il testo unico sui lavori pubblici in Sardegna è estremamente necessario, perchè appena tocchiamo un solo aspetto (questo aspetto dell'agevolazione ai Comuni per la esecuzione delle opere pubbliche, o quello del decentramento di certi compiti ai Comuni) sorgono dei problemi che debbono essere risolti contemporaneamente a queste provvidenze e non possono essere rinviati ad un'altra data.

Altri problemi sorgono da altri articoli: l'articolo 3 pone anch'esso un problema di coordinamento e di chiarificazione. Parlo dell'articolo 3 bis che presenta un argomento abbastanza delicato specialmente per la Giunta proponente. Se si riconosce l'utilità e l'opportunità delle opere destinate al culto (e nessuno, a mio parere, può dire alcunché in contrario) è necessario sapere in precedenza dove bisogna intervenire nell'interesse pubblico. Perchè anche in questa materia non è, mi pare, molto difficile per ciascuno di noi immaginare la concorrenza che i parroci e gli enti si farebbero anche fra di loro per ottenere le provvidenze regionali, oppure la concorrenza che gli enti di culto farebbe o ai Comuni e che logicamente ci metterebbe in una situazione estremamente, direi, antipatica, per non dire qualche altra cosa. E' necessario, quindi, sapere in precedenza dove è necessario intervenire, ma nell'interesse pubblico e non nell'interesse dei singoli parroci o dei singoli vescovi, per essere chiari e anche per evitare che i fondi della Regione disponibili

per queste garanzie siano ipotecati dall'articolo 3 bis di questa legge; e per i particolari rapporti che intercorrono tra la Giunta in carica e gli ordinari diocesani, questa potrebbe essere una situazione da definirsi nell'ambito della realtà.

L'articolo 5 poi pone dei problemi di snellimento dell'iter burocratico relativamente alla gestione dei fondi ed è perciò quello che maggiormente risponde al proposito dell'onorevole Assessore proponente. Però questo snellimento impone anche che sia l'Amministrazione locale a disporre dei fondi; impone che i fondi siano accreditati anticipatamente agli Enti locali, almeno in parte; e impone una revisione della legge sull'E.S.A.F., che è un ente specializzato di cui certamente ha bisogno la nostra Regione, di cui i Comuni hanno bisogno.

Io non sono contrario agli enti che si occupano di materie speciali. Questo ente è utile, ma questo ente non dev'essere centralizzato, non deve togliere ai Comuni alcune competenze alle quali essi sono gelosamente attaccati. E' un ente che dev'essere articolato in tutti i Comuni; dev'essere decentrato anch'esso affinché possa usufruire della collaborazione dei Comuni e affinché possa su di esso esercitarsi il controllo dei Comuni stessi. Sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Assessore. Io avrei da osservare, intanto, che da una parte è eccessiva la generosità dell'Assessore e dall'altra è un poco avara. E' eccessiva là dove si dice (al secondo comma) che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni degli enti locali aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, perchè ritengo che basterebbe anche il 50 per cento o il 30 per cento dell'importo dell'opera appaltata. Ma è avara al terzo comma nel quale si parla sempre di aperture di credito, formalmente, ma sostanzialmente si ritratta il concetto precedente e ci si riferisce a nient'altro che ad un accreditamento.

L'apertura di credito è un beneficio reale che si concede ai Comuni per spese da fare; l'accreditamento invece è una misura norma-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

le, già in applicazione, e consiste nella concessione ai Comuni di fondi destinati ad opere già fatte. Ora noi diciamo che l'apertura di credito è veramente una necessità per i Comuni che devono disporre almeno di una parte delle somme necessarie per abbreviare certi tempi burocratici che noi sappiamo quanto danno arrechino specialmente alle imprese appaltanti. Ma intanto c'è da decidere come vengono gestite queste aperture di credito, chi le gestisce: se è il Sindaco che ne risponde personalmente con rendiconto finale all'Amministrazione regionale (come avviene, mettiamo, per gli uffici del Genio Civile da parte del Ministero dei lavori pubblici); se è la Giunta comunale che procede con deliberazioni adottate di volta in volta, secondo degli stati di avanzamento, delle somme da erogarsi; oppure se a gestirla è il consiglio comunale con una deliberazione iniziale, e poi con una deliberazione consuntiva a rendiconto finale. E' chiaro che bisogna decidere a questo fine quale procedura si deve seguire, se dare la gestione al capo dell'amministrazione con rendiconto finale oppure se dare la gestione al consiglio comunale con la deliberazione soltanto iniziale e consuntiva.

Il problema è quello dello snellimento dell'*iter*, che è troppo complicato, per gli stati di avanzamento. Ma se si accetta questo emendamento proposto dall'onorevole Spano, a me pare che sia da sopprimere l'articolo 7 *bis* della legge, perché in quel caso la posta di snellimento per il pagamento degli acconti è assolutamente inopportuna. Infatti la liquidazione degli acconti prima dell'approvazione del progetto, dalla legge generale della contabilità dello Stato è riservata soltanto ai casi di necessità, di provata necessità, di motivata necessità e non occorre, a mio parere, modificare questo criterio che esprime la necessaria prudenza dell'ente pubblico nell'amministrazione dei fondi della collettività.

Per quel che riguarda l'articolo 7, devo sottolineare l'attesa delle Amministrazioni locali dei Comuni medi, intorno ai 10 mila abitanti, che sono dotati di uffici tecnici, mancanti proprio di una attrezzatura per la manutenzione delle opere già eseguite e per la

esecuzione di piccole opere che i Comuni potrebbero eseguire con l'intervento finanziario della Regione oppure anche con proprie iniziative. C'è il problema — in una regione come la nostra in cui i Comuni sono prevalentemente rurali — c'è il problema della viabilità campestre, non previsto da alcuna legge, a meno che non ci si voglia riferire alla legge sulla viabilità vicinale che è di difficile attuazione, sia per la procedura sia per il reperimento dei fondi da parte della Regione autonoma. I Comuni di cui parlo, dotati di uffici tecnici, potrebbero eseguire piccole opere di viabilità campestre, se avessero a disposizione un cantiere comunale con delle attrezzature per la esecuzione delle opere stesse. E' un articolo, questo, a mio parere, che è profondamente innovatore e che dovrebbe essere mantenuto. Darebbe ai Comuni, tra l'altro, la possibilità di organizzare meglio, in forma più concreta, l'Amministrazione locale con l'attuazione immediata di opere che la sensibilità pubblica sottopone all'attenzione degli amministratori.

Per concludere: con questo disegno di legge, si vogliono risolvere con urgenza problemi complessi, che hanno bisogno di un'analisi molto più attenta e molto più ampia. E' necessario il testo unico che regoli tutta quanta la materia; un testo unico che sia collegato alla legge urbanistica regionale, la quale dev'essere subito, a mio parere, presentata all'attenzione di questo Consiglio. E' necessario, inoltre, e non bisogna dimenticarlo, un regolamento di attuazione del testo unico che si vuol proporre, perché in Sardegna le leggi sui lavori pubblici non sono esse tanto difettose, quanta ne è difettosa l'attuazione. Fondamentale, a me pare, deve essere proprio la stesura, l'approntamento di un regolamento di attuazione delle leggi sui lavori pubblici; un regolamento di attuazione del testo unico che preveda, fra l'altro, l'articolazione degli uffici tecnici locali nel territorio regionale, i loro rapporti correnti con l'Amministrazione regionale per un'opera di collaborazione continua e fattiva nella individuazione dei problemi, nell'individuazione delle opere da eseguire, nella loro progettazione, nell'esecuzione, nel

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

controllo, nella manutenzione e così via di seguito.

Questo disegno di legge per noi contiene provvidenze valide per quanto esse, come quelle contenute nell'articolo primo, siano pericolose se non sono fra di loro coordinate: pericolose per l'Amministrazione regionale perchè aggraverebbero la carenza nell'applicazione dei criteri di aggiuntività che anche in altri settori abbiamo tante volte lamentato. Il disegno di legge però contiene punti che non approviamo. Sentiremo quale sarà l'andamento della discussione specialmente per quel che riguarda l'articolo 3 bis. Noi vorremmo che la Giunta regionale ritirasse questo emendamento; e abbiamo già dichiarato in sede di Commissione che il mantenimento di questo emendamento ci obbliga a votare contro il disegno di legge che, per certi aspetti, noi non ci sentiremmo di disapprovare. Ma il mantenimento di questo articolo introduce un criterio generale che non può essere applicato in una legge così interlocutoria come l'attuale e crea un disagio dal quale la Giunta, io penso, dovrebbe, con atto di saggezza, liberare il Consiglio. *(Consensi a sinistra).*

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Peralda. Ne ha facoltà.

PERALDA (P.S.I.). Il Gruppo socialista è in linea generale favorevole al disegno di legge in esame. Dissentendo da quanto ha argomentato il collega Cuccu, riteniamo che l'emendamento a firma Spano-Abis, emendamento numero 1, abbia degli elementi che completano e migliorano la disposizione di legge. In effetti, la possibilità di erogare acconti per il totale degli stati di avanzamento consente ai Comuni di agire con procedura più snella per la esecuzione delle opere affidate direttamente alla loro gestione ed esecuzione o poste sotto la loro sorveglianza. Invece gli acconti parziali nella misura del 50 per cento non raggiungerebbero lo scopo che invece questo emendamento si prefigge di raggiungere. A nostro avviso, dissentendo anche sotto questo profilo dal collega Cuccu, riteniamo che sia stata saggia la soppressione della concessione

dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge. Perchè questa incentivazione avrebbe involgiato soprattutto i piccolissimi Comuni a dotarsi di attrezzature che avrebbero inesorabilmente costituito un patrimonio gravante passivamente sulla loro gestione per gli oneri di manutenzione e di personale che ne sarebbero derivati...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Un consorzio.

PERALDA (P.S.I.). Ecco, hai letto nel mio pensiero. Sarebbe opportuno costituire consorzi tra Comuni e dotarli di notevoli incentivazioni, di contributi ed altro che consentano non solo di costituire, ma anche di mantenere e gestire questo patrimonio altrimenti destinato inesorabilmente (lo dico per esperienza, ormai di 16 anni di amministrazione comunale) destinato inesorabilmente ad essere distrutto e rovinato.

Noi ci rifacciamo (e sarebbe superfluo ripeterlo qua in aula) alle stesse argomentazioni che abbiamo esposto in sede di Commissione finanze per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 3 bis. Sono gli stessi argomenti che sono stati portati da parte comunista e da parte dei compagni del P.S.I.U.P. Non riteniamo che sia questa l'occasione per la introduzione di questa norma, ma che si debba predisporre una norma organica, completa, che preveda come provvedere alle opere di competenza degli ordinari diocesani di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1962.

Non so se provvederemo poi a presentare un altro emendamento, ma io riterrei che il meccanismo del limite sino a 10 o 15 milioni, lasciato fermo per tutti i Comuni dell'Isola, non sia affatto equo. Il limite massimo deve essere rapportato all'importanza del Comune, perchè 15 milioni per il piccolo Comune di Telti, per esempio, sarebbero addirittura una somma doppia o tripla dell'intero bilancio comunale e creerebbero delle notevoli perplessità nell'amministrazione, per il maneggio alla spesa, mentre i 15 milioni per il Comune di Cagliari sono una inezia. Bisognerebbe, a mio avviso, con un emendamento che potremmo eventualmente concordare, introdurre una

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

modifica che consenta di graduare g'i interventi e l'amministrazione delle somme in rapporto o al bilancio dei Comuni o alla popolazione dei Comuni medesimi. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per la terza Commissione, onorevole Covacivich.

COVACIVICH (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge potrebbe apparire non molto importante se dovessimo giudicare dal numero degli interventi che sull'argomento sono stati fatti in aula. Dobbiamo però rilevare che gli interventi sono stati tutti concreti, acuti e vorrei dire in certo senso coordinati anche se il coordinamento sicuramente non è stato predisposto. E' vero che dobbiamo considerare questo disegno di legge come provvedimento contingente e provvisorio perchè rimane fermo l'impegno di questa legislatura a predisporre il nuovo testo unico che tenga conto e di quanto è stato qui richiesto e di quanto questa legge già prevede. Ma soprattutto è necessario un disegno di legge che preveda anche qualche cosa che qui non è stato previsto, anche se nell'articolo 7 si è cercato di abbozzare qualche norma che consideri la possibilità di interventi per la manutenzione delle opere stradali. Il problema della manutenzione delle opere stradali costruite dalla Regione, onorevole Assessore, è più che mai urgente. Chiunque percorra le strade della Sardegna sa che purtroppo le strade regionali vanno in malora dopo pochissimo tempo perchè nessuno provvede a una qualsiasi manutenzione; cosa che invece non si verifica per le strade costruite e gestite dalle altre amministrazioni e specialmente da quando la Cassa per il Mezzogiorno ha affidato la manutenzione delle strade da essa costruite alle Amministrazioni provinciali. Il nuovo testo unico pertanto deve tener conto, risolvendoli, di tutti i problemi che sono emersi in questi dodici anni di attività regionale e che al

momento della predisposizione delle precedenti leggi sull'esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale, comprese le stradali, probabilmente non erano stati ancora chiaramente rilevati.

Fatta questa premessa, è dovere del relatore sottolineare le qualità peculiari del presente disegno di legge: l'esonero totale degli Enti locali da ogni onere per la esecuzione delle opere pubbliche, il colpo di spugna per i precedenti impegni assunti dalle Amministrazioni, la esecuzione diretta. E' vero che questa ultima possibilità esisteva anche nella precedente legislazione, ma si trattava di possibilità limitata ai lavori fino a 5 milioni: con la nuova legge in esame sono abolite le limitazioni, salvo che l'Ente interessato non faccia esplicita rinuncia, preferendo che la gestione e l'esecuzione delle opere pubbliche continuino ad essere affidate alla Regione. Questa disposizione ha sollevato in Commissione qualche perplessità. Ma osservo che lo Stato concede, per le opere a contributo, la gestione ai Comuni di opere importantissime per centinaia di milioni; non c'è quindi ragione di preoccupazione per le opere pubbliche finanziate dalla Regione.

Altro argomento importante è l'elevazione del limite delle opere in amministrazione diretta, cioè in economia, da cinque a dieci milioni. Il collega Peralda ha osservato che questo limite non dovrebbe essere uniforme, ma dovrebbe essere rapportato alla importanza del Comune interessato. In realtà il relatore che vi parla aveva proposto in Commissione proprio una graduazione di questo genere: Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti fino a 50 milioni; Comuni con popolazione da 10 a 20 mila abitanti, 30 milioni; per tutti gli altri 10 milioni. Il collega Zucca in Commissione si è dichiarato d'accordo. La discussione non si è poi approfondita specialmente dopo le dichiarazioni dell'Assessore che ha affermato essere sua intenzione presentare il nuovo testo unico. Si è a questo punto deciso di rimandare al nuovo progetto di legge l'approfondimento di questo non trascurabile aspetto del provvedimento. Se il Consiglio ritiene di dover presentare un emendamento, cre-

do che non avremmo nessuna difficoltà ad approvarlo anche se, a stretto rigore, dovrebbe tornare in Commissione. In ogni modo, la proposta di soppressione dell'articolo 7 non deve essere interpretata come un accantonamento del problema per evitare di risolverlo.

Il proposito di dare ai Comuni la possibilità di attrezzarsi per la costruzione di piccole opere pubbliche, specialmente stradali, e per la loro manutenzione è vivo in tutti noi. La Commissione però ha trovato la norma enunciata in modo troppo schematico. Si tratta in realtà di una innovazione che bisognava approfondire meglio e soprattutto regolamentarla in maniera molto chiara e precisa. Tanto più che si è anche parlato della possibilità di istituire consorzi fra Comuni limitrofi per la gestione dei mezzi atti allo scopo. Per accelerare i tempi e non ritardare l'iter della legge, abbiamo accantonato, per il momento, il problema posto dall'articolo 7. Noi pensiamo che, se, come l'Assessore ha detto, è in corso di redazione il testo unico, in questo testo dovrebbe tenersi conto della quasi unanimità espressa, su questo specifico problema, in Commissione e ribadita nel dibattito in Consiglio.

Due parole per la questione dell'articolo 3 bis che ha suscitato una specie di bufera in Commissione e che ha fatto affiorare reazioni, ma in termini molto più moderati, anche in aula. Quale è la differenza, onorevoli colleghi, tra le provvidenze che con l'articolo 3 bis si vogliono istituire e l'intervento regionale in materia di enti locali per l'esecuzione delle opere, così dette, di culto? Si è detto che con questo articolo si tende a fare una discriminazione, che si tende cioè a favorire gli ordinari diocesani a detrimento degli altri enti locali. Io vorrei ridimensionare questo argomento osservando che non c'è alcuna discriminazione. Intanto noi dobbiamo ricordare che tutta la legislazione regionale consente, a richiesta degli Enti locali, l'esecuzione di opere di culto. Sono leggi regionali approvate dall'assemblea e spesso all'unanimità.

Le opere di culto vanno dalla chiesa alle case parrocchiali, agli edifici per le opere cate-

chistiche, agli episcopi. La Regione ha eseguito già di queste opere, per un ammontare di circa un miliardo e 600 milioni di lire. Ora, questo articolo che noi abbiamo proposto tende a esonerare la Regione da quest'onere. Infatti, con la disposizione proposta, l'onere verrà sostenuto dagli ordinari diocesani o dagli enti locali interessati, che sono, per legge, tenuti alla esecuzione, alla manutenzione di queste opere.

Il collega Cuccu, mi pare, ha posto il quesito: quali opere di culto si intendono finanziare concedendo la garanzia prevista dall'articolo 3 bis? Rispondiamo che si tratta di opere che la legislazione vigente pone a carico degli Enti locali. D'altra parte, onorevoli colleghi, mentre per le opere di culto e per le garanzie relative alla esecuzione di queste opere mediante la legislazione statale ordinaria, c'è la necessità di provvedere, come si intende provvedere con l'articolo aggiuntivo proposto, per le opere proprie degli Enti locali non occorre nessuna innovazione in quanto sovviene l'articolo 14 della legge 588, nella quale si prevede che «gli oneri a carico degli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche vanno posti a carico del Piano di rinascita». Per lo meno il problema non è urgente, almeno per il periodo in cui opererà la legge sul Piano di rinascita; se ne dovrà quindi riparlare fra 10 anni. Viceversa il provvedimento di cui trattasi si presentava urgente per le opere di culto, perché abbiamo richieste di esecuzione di opere che la Regione non può assolutamente finanziare; opere che possono invece essere finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ne ha la competenza a termine della legge 168, quando naturalmente esistano le condizioni idonee, quali appunto le garanzie sussidiarie previste dal proposto articolo 3 bis. Ciò non significa non riconoscere la necessità che la materia debba essere organicamente disciplinata, nè significa escludere che il tutto possa essere riproposto nel testo unico di cui si è già detto. Per darvi la dimostrazione della urgenza dell'articolo 3 bis, che chiamerò contingente e provvisorio, vi dirò che ho qui un elenco di pratiche per le quali è stato richiesto, già da qualche mese, il finanziamento

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

alla Regione. Si tratta di opere per una spesa complessiva prevista in un miliardo e 300 milioni. Se non mettessimo gli ordinari diocesani in grado di contrarre il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, queste opere prima o poi dovranno essere finanziate da noi. Infatti i Comuni non essendo in grado di prestare le richieste garanzie per i mutui previsti dalla legge 168 insisterebbero perchè le opere stesse venissero finanziate dalla Regione. Fra l'altro i colleghi dell'opposizione, che si accalorano tanto, devono sapere che le maggiori richieste per il finanziamento di opere di culto, vengono proprio dai Comuni amministrati dai comunisti e dai socialisti. Tanta lodevole solerzia conseguente alle pressioni che questi amministratori ricevono dalle popolazioni non può, a nostro avviso, essere disattesa ulteriormente. Ma si dice che un onere può comunque sempre derivare dal caso di inadempienza degli Ordinari. Abbiamo voluto renderci ragione anche di questo ed abbiamo visto che l'onere eventuale a carico dell'Amministrazione regionale è molto modesto: complessivamente il contributo statale del 5 per cento va a coprire il 70 per cento della spesa totale. Quindi l'eventuale quota a carico delle amministrazioni che prestano la garanzia (che, come abbiamo detto, sono in prima linea i Comuni, le Province, e gli ordinari diocesani mediante vincolo delle rendite, eccetera, eccetera) si riduce ad un 23 per cento, quota veramente irrisoria soprattutto se si tiene presente l'onere che fino ad oggi è derivato all'Amministrazione regionale da questo tipo di opere pubbliche.

A questo punto potrei anche considerare concluso il mio intervento, se non fosse stato toccato anche un altro problema, quello della estensione dell'articolo 3 bis anche agli ospedali. Devo dire che, per agevolare ed accelerare l'iter di questa legge, abbiamo pensato di soprassedere a questo emendamento nella speranza che, come ho già detto, l'Assessore ai lavori pubblici provveda a presentare, al più presto, il testo unico. Piuttosto il relatore si scusa con i colleghi per non aver potuto adempiere all'impegno che aveva assunto nella relazione scritta di dare

cioè all'assemblea, in ordine al problema dei debiti degli Enti locali nei confronti dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione di opere pubbliche, cifre più aggiornate rispetto a quelle indicate in relazione.

Nella relazione scritta infatti il relatore si riserva di aggiornare i dati nella relazione orale. Purtroppo questi dati, che sono stati richiesti nel luglio del 1964, non ci sono stati forniti, ed il relatore non poteva certo andare in ragioneria a raccogliervi direttamente. Credo che l'Assessore possa prendere lo impegno. (Io chiedo formalmente) di fornirci esattamente questi dati quando presenterà il testo unico. In ogni modo, nel settembre del 1962, queste somme ascendevano ad una cifra dell'ordine di 7 miliardi circa.

Altra questione che è stata posta è che, con questo colpo di spugna costituito dal provvedimento in esame, si verrebbe a creare una condizione di favore per i negligenti o per i cattivi pagatori, mentre si creerebbe una condizione di inferiorità per quelli che sono stati solerti e che hanno pagato, anche se parzialmente, le quote a loro carico per le opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione regionale. Ho già detto in relazione che l'importo versato dagli Enti locali ammonta a 730 mila e 307 lire. Abbiamo anche l'elenco dei Comuni e ve lo leggo, così a titolo di curiosità: Alghero ha versato 251.355 mila lire; Bosa, 80.490; Austis, 106.027; 153.169 sono state versate da Buddusò e 139.266 da Bonorva. In tutto sono 730 mila 307 lire che in legge si dice che diventano «irripetibili». Nulla da eccepire: rimane però il fatto che questi Comuni, di fronte alla grande agevolazione fatta a tutti gli altri subiscono un danno. L'Amministrazione dovrebbe impegnarsi a compensare, dal momento che non può restituire le somme di cui si è detto (in quanto occorrerebbe varare una legge apposita perchè la Corte dei Conti certamente non potrebbe accontentarsi di una semplice enunciazione e sollevarebbe delle difficoltà insormontabili in quanto non esiste stanziamento nel bilancio), l'Amministrazione, dicevo, dovrebbe impegnarsi a compensare que-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

sti Comuni solerti con agevolazioni nella concessione di nuove opere pubbliche.

Mi riservo, ove occorra, di riprendere la parola sui vari emendamenti presentati dai colleghi della sinistra, ma vorrei dire subito che siamo d'accordo sugli emendamenti presentati dal collega Spano e Abis. In fondo, tali emendamenti rispecchiano i concetti predisposti dalla maggioranza della Commissione con gli articoli 5 e 5 bis. L'Assessorato ha creduto di coordinare meglio la materia proponendo la istituzione di quattro articoli in sostituzione dei due in discussione. La sostanza però rimane la stessa. Il chiarimento serve ad evitare contestazioni, sia per chi la legge deve applicare e sia per chi ne deve richiedere i benefici, gli Enti locali, che praticamente sono quelli che hanno il maggiore interesse all'applicazione di questo provvedimento di legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la seconda Commissione, onorevole Serra.

SERRA (D.C.), relatore. Potrei riferirmi soltanto alla relazione scritta, soffermandomi esclusivamente, più che sugli aspetti finanziari, sul merito di alcune norme che sono state oggetto di discussione. La Commissione ha dato atto, accogliendo il parere già espresso dalla Commissione di merito, della opportunità del provvedimento inteso a dare una impostazione sempre più incisiva e sempre più pronta alla politica della Regione nei riguardi dei bisogni, delle necessità degli Enti locali in materia di opere pubbliche, tenendo presenti le necessità di un miglior organamento di questa materia. Ed ha soprattutto messo in rilievo, come già aveva fatto la Commissione di merito, la bontà del provvedimento per ciò che ha tratto alla applicazione sempre più larga del principio di delega di funzione amministrativa e di decentramento amministrativo che ispira tutto il provvedimento nei riguardi e a favore degli Enti locali in dipendenza dello spirito e dell'applicazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale. Ma un punto soprattutto ha richiamato l'attenzione della

Commissione, una parte che è di sua competenza, più di quanto non lo sia il provvedimento proposto dall'Assessore nel suo complesso. Parlo dell'articolo 3 bis proposto come emendamento aggiuntivo dalla Commissione; articolo 3 bis, che, come è stato detto da più parti, e in particolare dal relatore per la Commissione di merito, riguarda gli edifici di culto e l'integrazione eventuale delle provvidenze che già lo Stato ha disposto con legge particolare e speciale. Taluno dei Commissari ha fatto obiezioni circa la convenienza e l'opportunità di questi interventi. Circa l'opportunità, evidentemente, eravamo fuori del seminato; circa la convenienza, eravamo entro il seminato. Ma abbiamo potuto, più che mai, dimostrare, almeno a maggioranza, agli altri colleghi, in base alle tabelle predisposte e presentate alla Commissione di merito, che c'era la convenienza. Perché, come è stato dimostrato, si può (con un eventuale onere per gli ordinari che non corrispondessero ai loro impegni relativi alla garanzia regionale) si può intervenire per queste opere pubbliche che, in ogni caso, sono a carico dello Stato ma anche dei Comuni. Infatti le riparazioni, le costruzioni, gli ampliamenti eccetera degli edifici di culto sono posti a carico dei Comuni. Conseguentemente, se effettivamente si è anche qui come nella Commissione persuasi della necessità di accertare l'impossibilità di singoli enti a sopperire a queste spese, si deve emanare una disposizione utile e conveniente anche dal punto di vista delle finanze regionali. Era soprattutto questo l'aspetto che ha trattenuto nel seminato, dico bene, la discussione e l'esame della Commissione finanze.

La Commissione finanze ha proposto la soppressione dell'articolo 6 e la creazione degli articoli 7 ter e 7 quater in rapporto a un miglior organamento funzionale e finanziario di tutta la materia. E' inutile che lo spieghi perché risulta dal testo dei singoli articoli.

Purtroppo, in ritardo rispetto alla chiusura della discussione generale è stato presentato un ordine del giorno da due colleghi e da me per riaffermare questi concetti. In difetto, per quanto ha detto il collega Covacovich, di possibilità immediata di apportare un emendamen-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

to in materia ospedaliera noi riteniamo che si possa invitare la Giunta a far sì che tutte le provvidenze statali (soprattutto il piano ospedaliero e le altre provvidenze in materia di pubblica edilizia sanitaria) vengano sfruttate al massimo. Se ne è discusso già in occasione del Piano di rinascita, a proposito degli interventi sul settore dell'igiene e sanità; e ci sono anche molte iniziative in atto ed altre sono previste per il futuro. Ma quello ospedaliero è un problema grave, urgente e per Cagliari (lo dico io perché sto a Cagliari) è addirittura tragico.

Proprio questa sera ho avuto un colloquio con un eminente docente dell'Università, il quale mi ha rappresentato in cifre — che potrei anche ripetere — la tragedia degli ospedali e delle cliniche a Cagliari che rifiutano gli ammalati, mettendoli nella necessità di cadere nelle fauci di certe cliniche private, che certamente hanno anch'esse diritto di vivere, ma che naturalmente trattano come trattano perché la loro è attività sanitaria sì, ma anche un pochino — sia detto senza offesa per nessuno — un pochino mercantile. Anche in considerazione di tutto ciò bisogna risolvere questo problema al più presto possibile. Si è fatto e completato l'ospedale di Iglesias; si è fatto e completato quello di Sassari, quello di Oristano: bisogna impostare anche il problema di Cagliari che è urgente, urgentissimo, non tanto per gli interessi di Cagliari quanto per gli ammalati di tutta l'Isola, perché in pratica l'ospedale di Cagliari e le cliniche di Cagliari hanno oggi una funzione regionale. E' assolutamente necessario che la Giunta si adoperi con tutti i mezzi perché le provvidenze statali siano applicate in materia, con la eventuale integrazione di ciò che dispone il Piano di rinascita. Quel che ho detto, abusando un po' della cortesia del Presidente e dei colleghi, vale anche ad introdurre il discorso sull'ordine del giorno che dovrà essere messo in discussione che riguarda appunto anche gli ospedali. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Comunico all'assemblea che, mentre parlavano i relatori, è pervenuto un ordine del giorno a firma dei colleghi Serra-Covacovich-Usai e Casu. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione del disegno di legge n. 140, concernente "Norme per l'esecuzione di opere pubbliche"; ritenuto che, se approvato, detto provvedimento — dettato da esperienza ultradecennale — costituirà uno strumento utile ed appropriato, tra l'altro, ai fini di un migliore organamento dei servizi, anche e soprattutto nello spirito e nell'applicazione dell'art. 44 dello Statuto sardo, relativo al decentramento amministrativo ed alla delega di funzioni amministrative regionali a favore degli Enti locali; considerato che talune disposizioni del medesimo disegno di legge mirano, altresì, ad ottenere una utilizzazione di provvidenze statali con il concorso e con la integrazione della Regione, la quale, pertanto, viene con ciò a trarre vantaggio a motivo di oneri minori che le derivano; impegna la Giunta regionale: 1) ad ottenere dallo Stato ogni e qualsiasi provvidenza derivante dal Piano ospedaliero, o, comunque, a favore di costruzioni di opere ospedaliere e sanitarie, salva l'applicazione integrativa derivante dal disposto dell'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 588; 2) ad applicare, se approvata, la norma di cui all'art. 3 *bis*, primo comma, del disegno di legge n. 140 di cui trattasi, previo accertamento della impossibilità da parte degli interessati a far fronte agli oneri derivanti dal disposto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168». (1)

PRESIDENTE. Questo ordine del giorno, essendo pervenuto dopo la chiusura della discussione generale, non può essere illustrato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito, anzitutto, di ringraziare gli onorevoli relatori e quanti sono intervenuti nel dibattito sul disegno di legge numero 140 perché tutti, a me pare, hanno espresso apprezzamento per il disegno di legge che è modesto, ma che in questo momento può consentire la risoluzione di alcuni problemi che sono sta-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

ti sottolineati un po' da tutti. D'altra parte avevamo già dichiarato la nostra intenzione di cercare ai problemi che sono stati sollevati una soluzione radicale nel testo unico (chiamiamolo così, con parole improprie) che stiamo predisponendo e che contiamo di poter presentare in tempo perchè il Consiglio possa discuterlo prima della scadenza della legislatura. Il disegno di legge, come è stato rilevato, dai colleghi intervenuti e in particolare dai relatori, mira a potenziare, nei limiti del possibile, e a valorizzare maggiormente l'autonomia degli Enti locali. Intanto prevede, come primo punto, che ordinariamente i lavori finanziati dalla Regione siano gestiti dagli enti locali. E qui si innova profondamente perchè, fino ad oggi, la gestione e l'esecuzione dei lavori erano normalmente affidate, in un primo tempo, alla Regione e al Genio Civile, ed in seguito (data la impossibilità pratica del Genio Civile di rispondere a queste esigenze) esclusivamente alla Regione. Praticamente, fino ad oggi, la gestione e la esecuzione delle opere sono rimaste affidate quasi esclusivamente alla Regione, con gli inconvenienti che questo procedimento ha comportato per l'affollamento, registrabile quotidianamente, delle pratiche negli uffici regionali dai quali non possono essere espletate con la rapidità auspicata e necessaria. Con la norma presentata al Consiglio si stabilisce che di regola i lavori vengano gestiti ed eseguiti a cura degli enti locali che, essendo quelli più direttamente interessati, possono senz'altro impegnarsi con maggior prontezza ad una esecuzione rapida e anche seguire l'esecuzione delle singole opere con un'attenzione che qualche volta può essere maggiore di quella possibile da parte della Regione. In secondo luogo il potenziamento e la valorizzazione della autonomia degli enti locali avviene con la totale assunzione degli oneri a carico dell'Amministrazione regionale. Praticamente il peso finanziario del 15 per cento, che era ed è modesto, a carico degli Enti locali costituiva soprattutto una remora al rapido espletamento delle pratiche, in quanto gli Enti locali erano costretti dalla legislazione in vigore — e tutti quanti lo sappiamo — ad assumere delibere per l'impegno

molte volte contrastate nei Consigli comunali e non sempre approvate in tempo utile dagli organi di controllo. I Consigli e le Giunte comunali erano sottoposti a procedure che per la sola assunzione della delibera, l'attesa per la sua approvazione e la presentazione agli organi regionali, in molti casi facevano perdere anche tre o quattro mesi di tempo.

La assunzione totale degli oneri a carico della Regione non solo libererà i Comuni da un onere finanziario, ma consentirà, senza dubbio, procedure più rapide, appunto per la mancanza di quelle delibere di impegno; consentirà inoltre l'esecuzione delle opere con una maggiore celerità. D'altra parte l'abolizione dell'onere dei Comuni si concreta, per quanto riguarda le opere fino ad oggi eseguite, in una liberazione dei Comuni da un debito di circa 9 miliardi di lire. Non ho le cifre esatte: penso e pensiamo di poterle presentare in sede o di relazione al bilancio, o di relazione al testo unico che stiamo predisponendo. Comunque credo di poter affermare che l'onere complessivo gravante sui Comuni e da restituire alla Regione si aggiri sui 9 miliardi di lire circa. Con questo provvedimento, pertanto, noi abboniamo ai Comuni una somma notevole, certamente notevole per i Comuni.

Il disegno di legge consente ai Comuni di liberarsi da una grave preoccupazione e di meglio rispondere alle loro finalità, trovandosi nei riguardi della Regione in una posizione certamente più tranquilla di quella del passato, anche se quasi nessun Comune fino ad oggi si è preoccupato di restituire le somme anticipate dalla Regione.

Come ha detto l'onorevole Covacovich, sono veramente pochi i casi di Comuni particolarmente zelanti; complessivamente è stata restituita una somma che non si avvicina nemmeno al milione di lire; Comuni zelanti che «non verranno puniti» con questa legge. Infatti anche se non si prevede il rimborso delle somme da loro restituite, si cercherà di compensarli con altri interventi. In questo senso posso dare senz'altro le assicurazioni che sono state richieste dall'onorevole Covacovich.

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

Il potenziamento e la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali è anche, come è stato rilevato, incrementato e favorito dalla facoltà, prevista nel disegno di legge in discussione, di concedere la esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, quando l'importo non superi i 10 milioni di lire. Non so se verranno presentati emendamenti per stabilire la gradualità degli importi delle opere in relazione alla entità della popolazione dei singoli Comuni. Per quanto mi riguarda noi non avremmo difficoltà ad accettare un emendamento così configurato, anche se le cifre che sono state indicate sembrano piuttosto eccessive ed io pregherei gli eventuali presentatori dell'emendamento di volerle contenere, perchè la concessione di lavori in amministrazione diretta fino a 50 milioni di lire, anche se soltanto ai Comuni più popolosi, mi sembra un po' eccessiva.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Non c'è un emendamento. Ho detto che in Commissione se ne era parlato: ma non è stato presentato un emendamento.

SPANO (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. E' da tener presente che è prevista in legge l'approvazione, da parte dell'Assessorato, dei progetti per un importo fino a quindici milioni di lire senza esame da parte del Comitato tecnico. In questo modo si guadagnerà senza dubbio un altro po' di tempo, in quanto è noto che il Comitato tecnico, per esigenze che tutti conoscono, non può riunirsi per più di 12-13 volte all'anno, una volta al mese circa. L'attesa che un progetto passi al Comitato tecnico e della successiva stesura del voto, molte volte comporta un ritardo anche di due o tre mesi, se non anche di più, nei casi in cui ci sono delle contestazioni. Un esame in via breve da parte dell'Assessorato per progetti fino a 15 milioni consente senza dubbio di accelerare e di snellire la procedura per la esecuzione delle opere finanziate dalla Regione.

Egualemente un certo snellimento delle procedure dovrebbe derivare dal proposto af-

fidamento all'E.S.A.F. dei lavori relativi ad acquedotti e fognature. Questo affidamento consentirà un intervento più rapido a mezzo di un ente che ormai si è particolarmente specializzato nel settore, che si sta dotando di una attrezzatura tecnica particolarmente efficiente che si mette così in grado di effettuare, soprattutto quando si tratti di piccoli lavori, degli interventi abbastanza rapidi e tali da superare le lentezze che attualmente si verificano.

Per quanto concerne l'ESAF posso assicurare l'onorevole Raggio che le sue preoccupazioni riferite sia alla relazione sia al testo originario presentato al Consiglio, sono dovute ad equivoci. Noi intendiamo parlare soltanto della esecuzione e lasciare ai Comuni facoltà di chiedere o meno la gestione dell'acquedotto, delle opere realizzate da parte dell'E.S.A.F. Questo resti chiaro, perchè noi non possiamo sostituirci alla volontà dei Comuni. Però vorremmo appunto che, col disegno di legge in discussione, ci venisse consentito di utilizzare l'E.S.A.F. per la esecuzione delle opere anche in quei Comuni che non sono convenzionati con l'E.S.A.F. Questo può consentire che certi lavori, che non possono essere appaltati perchè è difficile ottenere che gli appaltatori accettino di eseguire dei lavori per compensi non sufficientemente remunerativi, vengano invece eseguiti dall'E.S.A.F.

Certo il disegno di legge è un provvedimento transitorio; almeno così è stato definito in Commissione. E' una legge che, pur consentendo il raggiungimento almeno parziale di alcuni obiettivi, rimane di portata modesta e del tutto inadeguata alle esigenze. Noi per primi ce ne rendiamo conto e avremmo voluto presentare, al posto di questo, un provvedimento di legge organico. Lo stiamo predisponendo, ma non è facile da preparare, perchè si tratta di una materia veramente complessa, nella quale opera una congerie di disposizioni vecchie anche di un secolo.

La legge fondamentale dello Stato per i lavori pubblici porta la data del 20 marzo 1865 e ad essa ci si richiama ancora; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori è del 25 maggio 1895. Si tratta di

leggi che sono state integrate con successivi provvedimenti; ma quella fondamentale è ancora quella del 1865. Anche lo Stato ha trovato difficoltà ad affrontare organicamente questa materia, tanto che i vari tentativi preannunciati fino ad oggi sono rimasti un po' nel limbo delle buone intenzioni. Ma abbiamo notizia che da parte del Ministero dei lavori pubblici tutta la materia è allo studio ed è stata preannunciata come imminente la presentazione di un disegno di legge governativo che innova profondamente la disciplina di questa materia soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti particolari. In ogni modo posso, per quanto mi riguarda, riconfermare l'impegno che noi faremo di tutto perchè il nuovo testo unico che stiamo studiando per disciplinare organicamente tutta la materia, pur essendo molto complesso, venga presentato in modo che possa essere discusso dal Consiglio prima della chiusura della legislatura. In tal modo la prossima legislatura potrà contare su uno strumento più efficiente di quelli di cui noi oggi disponiamo. Il nuovo testo che stiamo predisponendo si ispira al criterio della massima valorizzazione delle competenze e dell'autonomia degli enti locali, della cui esperienza l'Amministrazione regionale vuole valersi nel modo più proficuo. Lo spirito dell'articolo 44 è stato richiamato anche dall'onorevole Serra: la Regione deve esercitare normalmente le sue funzioni amministrative delegando le agli enti locali o valendosi dei loro uffici. Cercheremo anche nel nuovo disegno di legge di ridurre al minimo indispensabile le procedure amministrative limitando, per quanto possibile, i controlli e le complicazioni di natura meramente burocratica che oggi appesantiscono la procedura relativa alla esecuzione dei lavori pubblici finanziati dalla Regione. Ho qui uno schema da cui risultano i passaggi cui è sottoposta attualmente una pratica per il finanziamento e l'esecuzione di un'opera pubblica regionale. Praticamente nell'ipotesi più favorevole i passaggi sono 29; e dal primo all'ultimo molte volte trascorrono anche degli anni. Basta un intoppo qualsiasi presso la Corte dei Conti, un rilievo da parte della Sovrintendenza ai Monumenti, quando si trat-

ta di opere che hanno un certo interesse artistico come, per esempio, opere relative agli edifici di culto, perchè i mesi si moltiplichino e qualche volta si arrivi anche agli anni. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per accelerare al massimo la esecuzione delle opere pubbliche. Purtroppo però ci siamo trovati di fronte alle difficoltà burocratiche imposte dalle leggi vigenti, e non solo dalle leggi regionali ma soprattutto dalle leggi nazionali, per cui i nostri sforzi sono stati vani e ci siamo trovati nella impossibilità di esaudire le richieste pressanti che ci giungono da tutte le parti per una esecuzione più rapida delle opere. Ne deriva uno stato di insoddisfazione dei Comuni, i quali anche quando hanno ottenuto i finanziamenti constatano che l'esecuzione delle opere non riesce ad avere la rapidità che essi desiderano e che noi stessi vorremmo.

Ci sforzeremo, inoltre, nel nuovo disegno di legge di accentuare la parte relativa ai controlli e alle ispezioni così che i singoli lavori siano diretti in modo continuativo da funzionari e tecnici capaci e preparati, che diano le massime garanzie dal punto di vista tecnico-professionale. Attualmente l'Assessorato è impossibilitato a seguire direttamente l'esecuzione dei singoli lavori. Praticamente noi, non solo per la progettazione ma anche per la direzione dei lavori, dobbiamo servirci dell'opera dei liberi professionisti che non sempre risponde alle esigenze, per cui si verificano inconvenienti che noi vorremmo evitare, ma che così come le cose si presentano al momento attuale non sempre sono superabili. Nel nuovo disegno di legge ci sforzeremo di predisporre le cose in modo tale che il controllo dal punto di vista tecnico — cioè l'ispezione durante l'esecuzione delle opere — sia più frequente, più organico, più continuativo per eliminare certi inconvenienti che sono oggi inevitabili proprio perchè i funzionari della Regione non essendo liberati dalle preoccupazioni di natura amministrativa che ne incedano praticamente l'opera costringendoli a stare prevalentemente in ufficio, non possono seguire sul posto la esecuzione delle singole opere.

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

L'assunzione totale degli oneri da parte della Amministrazione regionale, è stato detto, farà aumentare le richieste dei Comuni. E', questa, una preoccupazione che ritengo infondata, perchè praticamente i Comuni già oggi, non da oggi, ma da sempre richiedono alla Regione un intervento per ogni categoria di opere, anche per opere che non sono previste dalle nostre leggi. E' evidente che si cercherà di tener conto delle richieste dei Comuni nei limiti delle disponibilità e collocando l'intervento dell'Amministrazione regionale nel quadro più generale della programmazione. Stiamo per presentare al Consiglio il piano quinquennale: in quella sede anche il discorso sull'intervento della Regione, sia ordinario che straordinario, nel settore delle infrastrutture verrà fatto organicamente, distinguendo preventivamente i settori che verranno affidati esclusivamente all'intervento dello Stato dai settori per i quali gli interventi saranno a carico del Piano di rinascita e dagli altri per i quali riterremo più opportuno proporre un intervento a carico del bilancio ordinario. Per cui pregherei i colleghi che hanno sollevato questo problema, che è gravissimo, in questa sede, di soprassedere e di attendere una nostra risposta che, del resto, sarà abbastanza sollecita, posso dire imminente, in occasione della presentazione del piano quinquennale che è in via di predisposizione e che appunto consentirà di aprire questo discorso più organico, anche per quanto riguarda il settore delle infrastrutture.

L'onorevole Covacovich ha sollevato il problema della manutenzione delle strade costruite dalla Regione. Anche quello è un problema che potrà trovare risoluzione, che potrà essere adeguatamente considerato nel testo unico che stiamo predisponendo. Noi intendiamo accollarci, con questa legge, l'onere per la esecuzione delle opere, ma abbiamo stabilito che le singole opere costruite nell'interesse degli enti locali rimangano a carico degli enti locali per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Sarà possibile prevedere nei casi più importanti, nei casi più urgenti, interventi dell'Amministrazione regionale per la manutenzione straordinaria, ma l'onere

della manutenzione ordinaria delle opere costruite nell'interesse degli enti locali rimane esclusivamente a loro carico.

L'emendamento che ha suscitato maggiore discussione non è un emendamento della Giunta ma un emendamento della Commissione, ed è l'articolo 3 bis, relativo agli edifici di culto. Io apprezzo quanto è stato detto anche dalle sinistre in relazione agli edifici di culto, la cui importanza di natura anche sociale non è stata e non vuol essere misconosciuta da nessuno, come ha detto l'onorevole Cuccu. Perciò non son riuscito a capire la ragione del clamore che in Commissione, mi dicono, ha suscitato la presentazione dell'emendamento 3 bis sulla garanzia regionale per le opere di culto finanziate dallo Stato. L'emendamento, giudicato serenamente, appare, senza dubbio, positivo e meritevole di approvazione. Come ha detto il collega Covacovich, esso consente, senza dubbio, l'utilizzo di ingenti finanziamenti statali finora non utilizzati. D'altra parte la situazione attuale costringe la Regione ad addossarsi oneri senza dubbio maggiori di quelli che possono derivare in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento presentato. Quest'ultimo libera i Comuni, le Province e, in definitiva, la Regione da una spesa ingente che allo stato attuale deve essere sostenuta al cento per cento dalla Regione mentre con il contributo statale, cui si fa riferimento all'articolo 3 bis, la Regione, in questo settore, potrà realizzare notevoli economie preoccupandosi di intervenire, soprattutto, per le opere più modeste e lasciando che le opere più consistenti vengano realizzate a totale carico dello Stato, sia con il contributo per la costruzione del rustico e sia con il finanziamento per il completamento.

Attualmente noi ci troviamo di fronte a richieste notevoli soprattutto per quanto attiene al completamento di rustici già eseguiti dallo Stato; richieste che molte volte impegnano la Regione per cifre consistenti che almeno nel quadro di un dato esercizio finanziario non possono essere accolte. Per cui, anche se la garanzia sussidiaria prestata dalla Regione dovesse essere integralmente so-

IV LEGISLATURA

CCXCI SEDUTA

26 NOVEMBRE 1964

stitutiva di quella da prestarsi dagli enti interessati, l'onere sarebbe inferiore a quello ben più cospicuo che dobbiamo affrontare oggi per gli edifici di culto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 5, è stato già detto che in sostanza l'emendamento presentato da me e dal collega Abis non fa che raccogliere le osservazioni fatte in Commissione in un testo certamente più chiaro, che elimina i dubbi suscitati da un testo che presentava, effettivamente, alcune note poco chiare. Con l'emendamento presentato anzitutto si abroga la precedente disciplina relativa alla gestione ordinaria e alla esecuzione delle opere e si istituisce l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta. Il testo che è stato presentato (articolo 5 *bis* al comma secondo e terzo e articolo 5 *ter*) non fa che riportare il testo attualmente in vigore. Questo lo dico soprattutto in risposta all'osservazione fatta dall'onorevole Cuccu per quanto riguarda le aperture di credito: non abbiamo innovato per nulla. Si tratta di un testo già collaudato dalla esperienza e già portato al vaglio della Corte dei Conti, che ci ha consentito di operare. Rimandiamo le eventuali innovazioni al testo unico preannunciato, mentre per quanto riguarda il disegno di legge in discussione ci richiama puramente e semplicemente alla disciplina in vigore, innovando soltanto per quanto riguarda l'affidamento della gestione agli enti interessati e per quanto riguarda l'articolo 5 *ter*, in relazione alla somma che viene portata da cinque a dieci milioni di lire. L'articolo 5 *quater* non fa che disciplinare il caso in cui un ente locale richieda che l'Amministrazione regionale esegua direttamente i lavori per i quali abbia ottenuto il finanziamento. Nell'ultimo comma si disciplina l'utilizzo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature nei termini che ho già detto prima in risposta alle osservazioni di alcuni colleghi. Infine, in relazione all'ordine del giorno che è stato presentato dai colleghi Serra - Covacovich - Usai e Casu, vorrei dire che da parte dell'Amministrazione regionale verrà fatto ogni sforzo perché i finanziamenti statali relativi alla costruzione di ospedali vengano utilizzati,

così come utilizzeremo i fondi disponibili per altri settori. Credo di poter affermare che nell'ambito del piano quinquennale verrà previsto lo stanziamento di una somma adeguata per opere di interesse igienico e sanitario e per assunzione di oneri a carico dei Comuni; stanziamento che consentirà di risolvere anche il problema che è stato segnalato nell'ordine del giorno Serra e più, che noi terremo nel massimo conto.

Mi auguro, pertanto, che l'onorevole Consiglio voglia approvare, possibilmente alla unanimità, il disegno di legge che abbiamo proposto; disegno di legge che, ripeto, è modesto, ma che può darci con certezza la possibilità di intervenire a favore degli enti locali con una maggiore rapidità e snellezza di quanto non ci sia possibile oggi, nell'attesa che a breve scadenza il Consiglio possa essere chiamato a discutere, esaminare ed approvare il testo unico che abbiamo preannunciato e che abbiamo in preparazione. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione l'ordine del giorno numero 1 Serra - Covacovich - Usai e Casu, io vorrei pregare l'onorevole Serra di ritirare il secondo punto dell'ordine del giorno, perché questo punto, se approvato, risulterebbe preclusivo di una discussione dell'articolo 3 *bis*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra.

SERRA (D.C.). Consento senz'altro. Era stato messo per affermare l'impegno già contenuto nel capoverso dell'articolo 3 *bis*.

PRESIDENTE. D'accordo. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore ai lavori pubblici.

SPANO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno col solo punto primo, «impegna la Giunta regionale», perché il secondo punto è stato ritirato. Chi approva l'ordine del giorno